



TRIBUNALE DI SASSARI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Il Giudice, Dott. Antonio Pietro Spanu;

- sulla costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 5463/10 Pm e 3647/10 Gip nei confronti di Crispo Salvatore ed altri, proposte alla udienza del 19.10.2012 e in quella odierna:
 - a) dall'INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato elettivamente presso l'Avvocatura della Sede Inail di Sassari, Piazza Marconi 8;
 - b) da Luigi Murru ed altri 12 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'azienda Trenitalia, ciascuno per l'ambito territoriale o organizzativo indicato nell'atto di costituzione di parte civile,
 - c) dalla Associazione IN MARCIA, con sede legale in Firenze, piazza Balducci 8/r;
 - d) dal sindacato OR.S.A. Ferrovie, in persona del segretario regionale Onnis Andrea;
 - e) da Pilloni Antonio, domiciliato presso il difensore avv.to Anna Laura Vargiu;
- sentite le parti comparse alla odierna udienza;
- ritenuto che gli enti indicati sub a), c) e d), nonché la persona fisica indicata sub e), hanno titolo per costituirsi parte civile nel presente procedimento, considerato che vantano un diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 c.p., derivante: 1) dal possibile danno morale e da quello patrimoniale conseguente al sinistro mortale per cui si procede, che ha tra l'altro dato luogo a esborsi in favore dei superstiti del lavoratore deceduto, con riferimento all'INAIL (Cass. Pen. Sez. 4 n. 47374 del 89.10.2008 rv. 241902); 2) dal possibile discredito e pregiudizio per l'immagine conseguente alla lesione delle finalità statuarie di sicurezza dei trasporti ferroviari perseguita dall'associazione In Marcia, anche con riferimento ai lavoratori impiegati e alla sicurezza dei convogli ferroviari utilizzati (Cass. Pen. sez. 4, n. 38991 del 10.6.2010, rv 248848); 3) dal possibile discredito per l'attività sindacale volta a tutelare le condizioni di lavoro e di sicurezza dei macchinisti, con riferimento al sindacato OR.S.A. (Cass. Pen. Sez. 4 n. 22558 del 18.1.2010 rv 247814); 4) dal danno morale, biologico e patrimoniale, lamentato da Pilloni Antonio in conseguenza diretta del sinistro;
- rilevato che anche il responsabile per la sicurezza dei lavoratori può vantare, "iure proprio" un possibile danno di immagine e un conseguente discredito della sua azione, conseguente alla frustrazione delle iniziative adottate nel contesto territoriale o operativo di sua competenza, per prevenire lo specifico rischio evidenziato dal

sinistro per cui si procede, mentre i rappresentanti eletti in altri territori o contesti organizzativi appaiono estranei a tale pregiudizio, in quanto non raggiunti personalmente da tale possibile discredito;

- ritenuto pertanto, tenuto conto di quanto testè osservato, che tra i R.L.S. istanti abbia titolo per costituirsi parte civile il solo Murru Luigi, nella sua qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'azienda Trenitalia, Divisione Trasporto Regionale della Sardegna, mentre non emerge per gli altri R.L.S. un rapporto diretto tra i fatti di cui all'imputazione e l'attività svolta nei rispetti territori (riferiti alle altre regioni o alla provincia di Bolzano) o ambiti operativi (con riferimento alla Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale), estranei al settore specifico di competenza della Divisione Passeggeri Regionale;
- ritenuto in ogni caso che la costituzione di parte civile sia ammissibile esclusivamente nei confronti degli imputati e non verso i responsabili amministrativi Trenitalia S.p.A. e R.F.I. S.p.A., non essendo tale possibilità contemplata dalle disciplina che ha introdotto la responsabilità amministrativa della persone giuridiche, vale a dire dal D.L.vo 8.6.2001 n. 231 (cfr. Cass. Pen. Sez. 6 n. 2251 del 5.10.2010 rv 248791);
- visti gli artt. 74 e ss. c.p.p.;

AMMETTE

la costituzione di parte civile dei soggetti di cui ai punti a), c), d) ed e) di cui in premessa, nonché di Murru Luigi, in qualità di R.L.S. dell'azienda Trenitalia, Divisione Trasporto Regionale Sardegna, nei confronti dei soli imputati. Dichiara inammissibili le istanze nel resto.

Sassari 19.11.2012.

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott. Antonio Pisto Spanu



depositedo in Tribunale
il 19-11-12

G. Scoppa